

Dispositivo della sentenza

- 1) *La decisione della Commissione 31 marzo 2001 che respinge la candidatura della sig. Girardot a sette posti permanenti retribuiti in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.*
- 2) *La decisione della Commissione 15 marzo 2001 che respinge la candidatura della sig.ra Girardot ad un posto permanente retribuito in base agli stanziamenti per la ricerca è annullata.*
- 3) *Il ricorso è respinto quanto al resto.*
- 4) *Le parti trasmetteranno al Tribunale, entro tre mesi a decorrere dalla pronuncia della presente sentenza, o l'importo fissato di comune accordo dell'indennizzo pecuniario dovuto per l'illegittimità delle decisioni 13 e 15 marzo 2001, ovvero, in mancanza di accordo, le loro conclusioni in ordine alla quantificazione di tale importo.*
- 5) *Le spese sono riservate.*

(¹) GU C 68 del 16.3.02.

Sentenza del Tribunale di primo grado 21 giugno 2006 — Danzer/Consiglio

(Causa T-47/02) (¹)

(Diritto societario — Direttive 68/151/CEE e 78/660/CEE — Pubblicità dei conti annuali — Protezione del segreto d'ufficio — Violazione dei diritti fondamentali — Fondamento giuridico — Ricorso per risarcimento danni — Irricevibilità)

(2006/C 190/28)

Lingua processuale: il tedesco

Parti

Ricorrenti: Manfred Danzer e Hannelore Danzer (Linz, Austria) (rappresentanti: inizialmente J. Hintermayr, M. Krüger, F. Haunschmidt, G. Minichmayr e P. Burgstaller, successivamente J. Hintermayr, F. Haunschmidt, G. Minichmayr, P. Burgstaller, G. Tusek, T. Riedler e C. Hadeyer, avv.ti)

Convenuto: Consiglio dell'Unione europea (rappresentanti: sigg. Giorgi Fort e M. Bauer, agenti)

Oggetto della causa

Da un lato, una domanda di risarcimento ai sensi dell'art. 288 CE, diretta al risarcimento del danno asseritamente subito dai ricorrenti a causa dell'obbligo di pubblicare talune informazioni nei conti annuali delle società di cui sono amministratori, che risulta dall'art. 2, n. 1, lett. f), della prima direttiva del Consiglio 9 marzo 1968, 68/151/CEE, intesa a coordi-

nare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 58, secondo comma, del Trattato (divenuto art. 58, secondo comma, del Trattato CE, divenuto a sua volta art. 48, secondo comma, CE) per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi (GU L 65, pag. 8), e dall'art. 47 della quarta direttiva del Consiglio 25 luglio 1978, 78/660/CEE, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato [divenuto art. 54, n. 3, lett. g), del Trattato CE, divenuto a sua volta, in seguito a modifica, art. 44, n. 2, lett. g), CE] e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società (GU L 222, pag. 11), e, dall'altra, una domanda di constatazione d'invalidità delle disposizioni citate.

Dispositivo dell'ordinanza

- 1) *Il ricorso è respinto.*
- 2) *I ricorrenti sono condannati a sopportare le proprie spese, nonché quelle sostenute dal Consiglio.*

(¹) GU C 109 del 4 maggio 2002.

Sentenza del Tribunale di primo grado del 13 giugno 2006 — Inex/Uami — Wiseman (rappresentazione di una pelle di mucca)

(Causa T-153/03) (¹)

(Marchio comunitario — Procedimento d'opposizione — Domanda di marchio figurativo consistente nella rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero — Marchio figurativo nazionale anteriore costituito in parte dalla rappresentazione di una pelle di mucca in bianco e nero — Carattere distintivo dell'elemento di un marchio — Assenza di rischio di confusione — Rigetto dell'opposizione — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94)

(2006/C 190/29)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Inex SA (Bavegem, Belgio) (Rappresentante: T. van Innis, avvocato)

Convenuto: Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno (marchi, disegni e modelli) (Rappresentanti: inizialmente sigg. U. Pfléghar e G. Schneider, successivamente sigg. M. Schneider e A. Folliard-Monguiral, agenti)

Altra parte dinanzi alla commissione di ricorso: Robert Wiseman & Sons Ltd (Glasgow, Regno Unito) (Rappresentante: A. Roughton, barrister)